



STUDIO LEGALE FISICARO&P



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Webinar

Adempimenti antiriciclaggio individuazione del titolare effettivo e responsabilità del professionista

8 marzo 2023 - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

RICICLAGGIO



Repressione di fatti di reato CODICE PENALE

- Art. 648-bis c.p. (**Riciclaggio**)
- Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
- Art. 648-ter. 1 c.p. (**Autoriciclaggio**)




ANTIRICICLAGGIO



Prevenzione D.LGS. N. 231/2007

Sistema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo.

La cornice legislativa in materia di antiriciclaggio è rappresentata dal decreto legislativo 231 del 2007, come modificato dai decreti legislativi nn. 90/2017 e 125/2019.



Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, costituisce il punto di approdo di un lungo percorso avviato in ambito internazionale ed europeo nell'azione di contrasto al fenomeno.

Tali pericoli hanno imposto la necessità di adottare, a livello internazionale, regionale e statale, adeguate misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio/FDT al fine di contrastare e prevenire la criminalità economica, abile nello sviluppare modalità operative che si avvicinano sempre più ai modelli legali, spesso confondendosi con essi.

In ambito unionale, tale obiettivo è stato perseguito attraverso un **continuo processo di armonizzazione legislativa tra gli Stati membri**, in applicazione delle raccomandazioni GAFI-FATF, che continua tutt'oggi a dipanarsi lungo un quadro in costante evoluzione.

Il D.Lgs. 231/2007 ha recepito le **direttive europee** in materia (2005/60/CE, (UE) 2015/849, (UE) 2018/843) e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Questi testi normativi sono stati modificati, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843).

Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La **quarta** e la **quinta direttiva europea antiriciclaggio**, rispettivamente direttiva (UE) 2015/849 e direttiva (UE) 2018/843, **attuate in Italia con i decreti legislativi n. 90/2017 e n. 125/2019**, hanno rafforzato l'impianto preventivo della normativa antiriciclaggio, valorizzando il principio della **collaborazione attiva** e **dell'approccio basato sul rischio**.



In attuazione degli obiettivi fissati dalle direttive europee, il Decreto pone in capo a talune categorie di soggetti individuati all'**art. 3** obblighi di collaborazione attiva in forza dei quali i destinatari della disciplina sono chiamati a collaborare con le Autorità **al fine di prevenire ed intercettare operazioni di riciclaggio/FDT**.

Oggi il nostro ordinamento prevede un **sistema composito di obblighi e misure** cui i destinatari della normativa (c.d. soggetti obbligati) sono chiamati ad ottemperare nell'esercizio della propria ordinaria attività.

Fra i soggetti destinatari della disciplina figurano gli iscritti all'albo dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, nonché gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro (art. 3, comma 4, lett. a), D.Lgs. 231/2007).

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 231/2007

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO (ARTT. 15-16)

OBBLIGHI DI FORMAZIONE (ART. 16)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 16)

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ARTT. 17-30)

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (ARTT. 31-23)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE (ART. 42)

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ARTT. 46-47)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (ART. 35-41)

Art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

Disposizioni generali

«I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- a) **in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) **in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi [...]

I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando **vi sono dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.»



OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 231/2007

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ARTT. 17-30)

Articolo 18

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

- Identificazione del cliente e dell'esecutore e verifica della loro identità;
- Identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
- Acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- Controllo costante del rapporto con il cliente (in caso di rapporti continuativi).

RISK BASED APPROACH: I professionisti sono tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in proporzione al rischio connesso al tipo di cliente, alla prestazione professionale, al tipo di rapporto e prestazione, al prodotto o alla transazione, tenendo conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità che li caratterizzano.

Adegua
ta
verifica
ordinaria

Adegua
ta
verifica
semplificata

Adegua
ta
verifica
rafforzata



COMUNICAZIONE UIF DEL 16 APRILE 2020

La UIF, con la Comunicazione del 16 aprile 2020, ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite rilevati nel corso della pandemia.

L'Unità ha evidenziato il pericolo di truffe, fenomeni corruttivi, possibili manovre speculative, rischi di usura e di acquisizione diretta o indiretta delle imprese da parte di organizzazioni criminali, **possibili abusi sia nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico sia in sede di utilizzo delle risorse disponibili**, nonché il pericolo di azioni illegali realizzate *on line*.

Alla luce di tali rischi, la UIF ha chiesto ai soggetti obbligati di **calibrare i presidi di prevenzione** nel modo più efficace, supportando gli interventi di sostegno disposti dal Governo, ma anche intercettando e comunicando tempestivamente eventuali sospetti alla UIF.



SUPERBONUS 110%

- **Detrazione delle imposte dovute**
- **Sconto in fattura.** Il fornitore può recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del medesimo credito ad altri soggetti.
- **Cessione a terzi del credito**

Nella Comunicazione dell'11 febbraio 2021 la UIF ha evidenziato che, in relazione a detti crediti, **vanno considerati i rischi connessi con:**

- l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti.

In merito al rischio dell'eventuale natura fittizia dei crediti, nella Comunicazione UIF del 10 novembre 2020, recante gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, l'Unità ha evidenziato che le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari.

Per quanto concerne i restanti aspetti, la UIF ha sottolineato che occorre considerare che i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto forma di detrazione dalle imposte dovute o di sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante. Anche in caso di sconto in fattura il fornitore potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito

d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari finanziari.

L'Unità ha focalizzato l'attenzione sulla circostanza per cui «Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti.

Ne deriva l'esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l'intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva.

*Va inoltre attentamente considerata la circostanza che **società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali**; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni»*



«È altresì necessario **monitorare l'operatività dei richiedenti l'accesso ai contributi a fondo perduto, ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e, in generale, a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione delle conseguenze economiche del COVID-19, sono comunque accessibili per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia.**

[...]

Soprattutto nel caso siano previsti **vincoli di destinazione è importante intercettare tempestivamente eventuali sospetti di condotte distrattive**, valutando per esempio se ricorrono **inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso**, quali **giri di fondi** su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, **rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l'estero o a favore di soggetti ricorrenti**, operanti in settori economici non compatibili con l'attività del cliente o accompagnati da motivazioni generiche, **spese non coerenti con l'attività di impresa o eccessive** rispetto all'ordinaria gestione, specie per consulenze o per la fornitura di non meglio specificati prodotti e servizi, o l'acquisto di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute virtuali.»



In aggiunta a quanto indicato nella citata Comunicazione della UIF dello scorso 16 aprile, la UIF indica di **considerare i seguenti ulteriori elementi:**

- il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali;
- l'eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa;
- il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni;
- la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell'operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all'ottenimento delle misure di sostegno; l'esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla **sussistenza di garanzie o alla disponibilità di soglie minime di risorse economiche**, occorre valutare **se esse sono in linea con il profilo del richiedente** il beneficio, specie in caso di provvista costituita da versamenti di contante o da accrediti privi di giustificazione o che riportino causali generiche o non coerenti.

«Oltre alle **verifiche rafforzate** sulle **persone politicamente esposte (PEP)** che possono essere collegate alla realizzazione degli interventi pubblici, occorre prestare attenzione alla **valutazione dell'operatività di società o altre strutture associative direttamente o indirettamente riconducibili alle medesime PEP** ovvero ai loro collaboratori, se noti.

Particolari cautele sono richieste nel **monitoraggio delle procedure a evidenza pubblica**, degli affidamenti basati su ragioni d'urgenza, delle eventuali **garanzie richieste** e dei **collegati flussi finanziari**, specie se coinvolgono soggetti di recente costituzione, con profilo economico non coerente o normalmente operanti in settori diversi da quelli oggetto della procedura o dell'affidamento ovvero importi ingiustificati rispetto all'operatività osservata.

[...]

Resta essenziale il monitoraggio dei ruoli chiave delle imprese per cogliere se, negli assetti proprietari, manageriali e di controllo, vi siano soggetti privi di adeguata professionalità che appaiono come prestanome, specie se si tratta di individui noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali, come pure se ricorrano **strutture artificialmente complesse ovvero opache**, che ostacolano l'individuazione del titolare effettivo, eventuali collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato ovvero frequenti variazioni nella compagine sociale o dell'organo amministrativo.»






**Gli strumenti
del dottore
commercialista nella
prevenzione del
riciclaggio/FDT e
delle frodi perpetrate
attraverso il ricorso al
Superbonus 110%.**

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO CNDCEC

L'apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

(Nell'ambito del quale, in via generale, è possibile affermare che rientri il visto di conformità per accedere al Superbonus 110%)



prestazione a rischio «non significativo»,

che consente di svolgere misure semplificate ai fini dell'adeguata verifica.

In particolare, per tale tipologia di prestazione, è, in teoria, sufficiente che il professionista, identificato il cliente, acquisisca copia del documento di identità dello stesso, da conservare nel fascicolo intestato al cliente medesimo.

TUTTAVIA, COME È STATO POSSIBILE OSSERVARE, LA PRESTAZIONE IN OGGETTO SI COLLOCA ALL'INTERNO DI UN SETTORE AD ALTO RISCHIO DI COMMISSIONE DI ILLECITI, COSÌ COME SEGNALATO DALLA UIF.

COS'È IL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DEL SUPERBONUS 110% ?



IL SUPERBONUS 110%

LA CHECK LIST DEL CNDCEC SU VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS

L'art. 119, comma 11, del c.d. Decreto Rilancio ha previsto che: «Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997».

Per cui, in ottemperanza alla norma richiamata, laddove il contribuente opti per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura è indispensabile l'apposizione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati sull'apposita comunicazione denominata «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica»



LA CHECK LIST DEL CNDCEC SU VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS

Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in caso di interventi che danno diritto al Superbonus, è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. "visto leggero"), ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Tale tipologia di visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Si tratta di un'attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Nel caso del Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l'intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Le verifiche da effettuare, pur non riguardando i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730.



LA CHECK LIST DEL CNDCEC SU VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS

Documentazione da controllare per il rilascio del visto

Il rilascio del visto di conformità è un'attività che richiede particolare attenzione alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta anche penali derivanti da eventuali errori o infedeltà nell'effettuazione dei controlli da parte del professionista.

Appare evidente, dunque, la **necessità di effettuare un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente**, allo scopo di vagliare l'effettivo rispetto dei numerosi adempimenti previsti dalla disciplina fiscale per il legittimo utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 119.



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Apposizione del visto di conformità ai fini del Superbonus 110%

- ✓ Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
- ✓ Contratto di incarico professionale
- ✓ Acquisizione dei documenti necessari allo svolgimento della prestazione (v. check list CNDCEC)
- ✓ Esecuzione della prestazione di apposizione del visto di conformità
- ✓ Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Valutazione del rischio cliente/operazione

- Valutazione del **rischio inerente** (Il rischio proprio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2)
- Valutazione del **rischio specifico** (Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico)
- Determinazione del **rischio effettivo** (Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale)
- Misure di adeguata verifica



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Apposizione del visto di conformità ai fini del Superbonus 110%

Il professionista è tenuto a valutare l'inoltro di una Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)

- ✓ Rischio elevato
- ✓ Presenza di indicatori di anomalia

Es.:

- ☐ Profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali;
- ☐ Riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa;
- ☐ Risccontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni;
- ☐ Presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell'operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all'ottenimento delle misure di sostegno;
- ☐ Esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.

Un breve cenno ai profili di responsabilità penale

«Quanto alla responsabilità penale, il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p., non trovando dunque applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., incorrendo peraltro nel reato di cui all'articolo 3 D.lgs. 10.03.2000 n. 74, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.» (Cass. pen., sez. III, sent., n. 19672/2019)

f



Responsabilità penale nel D.L. Sostegni ter

Nel decreto correttivo del DL Sostegni ter, è stato previsto un reato ad ampia portata. Si tratta di una nuova sanzione penale (reclusione da due a cinque anni), dal perimetro molto largo, **a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure relative alle detrazioni.**

L'intervento è stato pensato da parte del Governo per prevenire gli abusi che si sono registrati nei mesi scorsi. Nello specifico il Governo ha pensato a questa misura poiché **gli autori delle truffe relative ai bonus sono, molto spesso, difficili da individuare, perché nascosti da teste di legno.**

Sulla base di quest'ultimo presupposto, nasce l'idea di concentrare le contestazioni su un elemento sicuramente **individuabile**: le false attestazioni dei **professionisti abilitati**. Di fatto la previsione normativa riprende il meccanismo già rodato, ossia quello **dell'articolo 236 bis della legge fallimentare**, dedicato alle false attestazioni od omissioni dei professionisti **che asseverano la veridicità dei dati aziendali, contenuti nei piani relativi ai concordati preventivi.**

f

Il nuovo reato, riguarda tutte le asseverazioni citate **al comma 13 dell'articolo 119 del DL Rilancio**: quindi, l'asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di **efficientamento**, l'asseverazione di **congruità delle spese** e l'asseverazione dell'efficacia della messa in sicurezza antisismica.

Articolo 236bis (Legge fallimentare)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli [articoli 67](#), terzo comma, lettera d), [161](#), terzo comma, [182-bis](#), 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

...omississ...

Relativamente ai profili penali, il rilascio di una dichiarazione di asseverazione presuppone la veridicità dei dati ivi indicati anche perché, essa prende la forma della «*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*»: di conseguenza si potrebbe integrare il reato di cui all'[art. 481 c.p.](#), rubricato «*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*». Occorre osservare nondimeno, il co. 13-bis dell'art. 119 D.L. 34/2020, che prevede che il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie, esponga informazioni false oppure ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attesti falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.



STUDIO LEGALE FISICARO&P

Grazie